

Norme & Tributi

Le misure di contenimento attenuano l'onere del debitore

EMERGENZA COVID-19

CONTRATTI



Giudici invitati a prestare attenzione alle ragioni dei debitori in difficoltà

Le misure di contenimento sono considerate causa di forza maggiore

Daniele U. Santosuosso

Nel tentativo di fare un po' di chiarezza su una norma figlia di un'infelice tecnica legislativa (con refusi per giunta), quella dell'articolo 91 del Dl 18/20 (Cura Italia), si può partire dalla sua apprezzabile finalità, quella di agevolare i debitori che sono in tale difficoltà da non poter adempiere a causa delle misure emergenziali di contenimento. Ed ecco la norma: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti».

Ecco il suo ambito di applicazione: riguarda i casi in cui l'inadempimento (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritative di contenimento della pandemia e non dalla pandemia in sé (come sarebbe se il mio fornitore dimezzasse la produzione a causa di lavoratori malati per coronavirus).

Non si specifica tuttavia se il nesso con le misure debba essere diretto, o anche indiretto (per esempio «sto lavorando alcuni ordini necessariamente da casa per rispettare il divieto di spostarsi in Comune diverso da quello dell'ufficio e si blocca il mio pc»). In un'ottica di più ampia difesa del debitore si dovrebbe rispondere che rilevi anche la causalità indiretta.

La parte interpretativa più impegnativa viene quando si tenta di dare un significato alla portata della norma speciale rispetto al sistema normativo generale. E qui entra in gioco la locuzione «il rispetto delle misure... è sempre valutata ai fini del-

l'esclusione... della responsabilità del debitore». Da una lettura sistematica e razionale la rilevanza speciale della norma si dovrebbe esaurire con riferimento all'onere della prova (agevolato, in omaggio alle finalità sopracennate) a carico del debitore, senza toccare le norme e quindi i principi generali sulla impossibilità sopravvenuta a causa di forza maggiore. Per semplificare: se la norma non ci fosse, la disposizione generale dell'articolo 1218 (e non posso entrare qui sui temi tradizionali della visione oggettiva o soggettiva-colposa che si abbia di tale precepto normativo), in combinato disposto con quella altrettanto generale di cui all'articolo 1256 del Codice civile, imporrebbe al debitore, per estimersi da responsabilità contrattuale, l'onere di provare non soltanto che è impossibilitato (ragionevolmente: è il criterio di applicazione della norma) all'adempimento, ma anche che ciò deriva da un evento di forza maggiore ossia (di nuovo: ragionevolmente) straordinario imprevedibile e beyond the control (ossia da lui non governabile); con l'articolo 91 l'onere della prova che deve fornire il debitore sarebbe «alleggerito» e soddisfatto una volta dimostrato che l'inadempimento è maturato nel contesto delle misure ed è conseguenza diretta (ovvero indiretta per quanto poc'anzi richiamato) di esse, senza dover anche provare che questo evento (le misure) è straordinario, imprevedibile e non controllabile: a ciò ha pensato il legislatore, introducendo in altri termini una presunzione (peraltro da valutare caso per caso) in virtù della quale le misure di contenimento sono causa di forza maggiore.

Detto tutto ciò, ci si può chiedere se la norma in esame fosse davvero necessaria in quanto «emergenziale» appunto e non, su certe spinte emotive, «emozionale». Perché in effetti non può darsi che sia la pandemia sia le misure di contenimento non appartengano a quel tipo di eventi che hanno i caratteri della forza maggiore; e potrebbe essere arduo trovare un giudice che di fronte a tali casi non si soffermi concretamente a valutare se ricorrono i suddetti caratteri, giungendo all'affermazione e della loro ricorrenza. Volendo essere costruttivi, per salvare l'utilità della norma speciale potrebbe ritenersi che essa debba essere intesa quale invito per i giudici a prestare maggiore attenzione alle ragioni dei debitori in difficoltà in questa fase di grave emergenza.

NT+FISCO



PROVVEDIMENTO BANKITALIA

Antiriciclaggio, più dati da conservare

Nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto un provvedimento della Banca d'Italia in materia. Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazione agli intermediari finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell'articolo 3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitutto, tra i dati da conservare già previsti dall'articolo 31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al «punto operativo» (in pratica la filiale o l'agenzia dell'intermediario), la data d'instaurazione e chiusura del rapporto continuativo attivato. Per le operazioni occasionali, o quelle generate dai rapporti continuativi, andranno conservate altresì le

informazioni sulla data di effettuazione, l'importo e il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati. La grossa novità è che si richiede di conservare i medesimi dati anche per operazioni occasionali alle quali l'adeguata verifica non si applica, ossia quelle per importi inferiori ai 15 mila euro. Novità anche nelle modalità di conservazione di tali dati, poiché si dettano gli standard per la conservazione in misura informatica, che consenta accessibilità completa e tempestiva, integrità dei documenti e dati acquisiti, adozione di protocolli che prevenivano qualsiasi perdita in questo ambito. Questa conservazione dovrà avvenire tempestivamente (quindi all'atto dell'acquisizione dei documenti e delle informazioni), e non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione o chiusura del rapporto continuativo, nonché dall'esecuzione delle operazioni occasionali.

— Ranieri Razzante

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

ADEMPIMENTI

Diritti doganali, rinvio a perimetro ristretto

Le disposizioni del Dl Cura Italia relative al pagamento differito di 30 giorni dei diritti doganali si applicano alle imprese di trasporto e si estendono tra gli altri anche agli spedizionieri doganali ma non interessano le imprese industriali e commerciali. Con la determinazione 98769/2020, le Dogane confermano le conclusioni già anticipate con la nota 95986 del 19 marzo, (si veda il Sole 24 Ore del 24 marzo scorso) precisando l'applicazione della norma. L'articolo 92 del Dl 18/2020 ha, infatti, disposto che «il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Tu Leggi Doganali, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi».

— Benedetto Santacroc

— Ettore Shand

La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

L'ANALISI

Cassa in deroga con doppio accordo A rischio la tutela dei lavoratori

Enzo De Fusco
Maria Carla De Cesari

La cassa integrazione in deroga è diventato l'aiuto più complesso da utilizzare in questo periodo di emergenza e rischia di non tutelare i lavoratori che non hanno altri ammortizzatori.

Purtroppo, il problema deriva da una norma poco chiara contenuta nell'articolo 22 del decreto 18/2020 e interpretata in modo fantasioso da parte delle Regioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

In verità, il comma 1 dell'articolo 22 prevede un accordo quadro tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Lo stesso comma prevede che l'accordo (con le Regioni) non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il presupposto è che le aziende più piccole possono accedere alla cassa in deroga indipendentemente dalle intese sindacali di livello regionale.

Dall'articolo 22 emerge un chiaro disegno di trasferire al

livello regionale il confronto sindacale dispensando le aziende dal confronto nella sede aziendale.

Invece le Regioni hanno quasi tutte previsto un doppio accordo. Questa disciplina secondaria, però, metterà le aziende più piccole in difficoltà: il sindacato per evitare tempi lunghi nelle procedure dovrà acquisire il dono dell'ubiquità.

Se non dovesse esserci accordo tra azienda e sindacati che cosa succederebbe? Chi si assume la responsabilità di lasciare i lavoratori senza tutela?

© RIPRODUZIONE RISERVATA